

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

721° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 APRILE 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
7 ^a - Istruzione.....	»	11
11 ^a - Lavoro.....	»	17

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	19
---	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 24 APRILE 2001

725^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 9,35.*

Il presidente PINTO, constatata l'assenza del numero legale previsto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento per procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sospende la seduta a norma del comma 5 dello stesso articolo 30.

La seduta, sospesa alle ore 9,40 è ripresa alle ore 10,20.

Il presidente PINTO, accertata ancora una volta la mancanza del numero legale previsto dall'articolo 30, comma 1 del Regolamento, sospende nuovamente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,25 è ripresa alle ore 10,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (n. 930)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PETTINATO il quale illustra la seguente proposta di parere:

La Commissione Giustizia del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime le seguenti osservazioni:

L'introduzione nell'ordinamento italiano di una compiuta disciplina della responsabilità dei soggetti diversi dalle persone fisiche per i fatti il-

leciti connessi alla loro attività è indispensabile, al fine di colmare una lacuna che appare sempre più vistosa in relazione, soprattutto, al processo di integrazione degli ordinamenti giuridici dei paesi facenti parte dell'Unione europea.

Lo schema all'esame propone, in questo senso, un vero e proprio sottosistema normativo in grado di inquadrare in termini organici e di coerenza sistematica il fenomeno della responsabilità delle persone giuridiche, venendo così a costituire un punto di riferimento per qualsiasi successivo intervento del legislatore in tale ambito.

A) Ciò premesso, va subito osservato che lo schema proposto non è esente da profili problematici, tra i quali il primo è certamente rappresentato dalla scelta del legislatore delegato di escludere dalla sfera di applicazione della normativa delegata i reati indicati nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge delega, che il Parlamento aveva esplicitamente e consapevolmente introdotti nel testo.

Questa soluzione non è, in nulla, condivisibile.

Sul punto occorre, innanzitutto, sgombrare il campo da qualsiasi equivoco circa l'asserita esistenza di un contrasto fra le due Camere. Deve, infatti, essere osservato che, dei due ordini del giorno sull'argomento, soltanto quello che impegna il Governo all'esercizio integrale della delega è stato posto ai voti, ed approvato dall'Assemblea del Senato, nella seduta del 19 settembre 2000; l'altro ordine del giorno, cui si fa riferimento nella relazione di accompagnamento dello schema, è stato solamente accolto dal Governo, nel corso dell'*iter* presso la Camera dei Deputati, con una decisione che, nel merito, non può in alcun modo considerarsi opportuna, ma che, in tutta evidenza, appare ispirata a finalità del tutto contingenti legate all'andamento del dibattito dell'Aula; la lettura degli atti parlamentari mostra, in questo senso, chiaramente come l'accettazione dell'ordine del giorno da parte del Governo abbia avuto unicamente lo scopo di conservare al testo del disegno di legge le importanti integrazioni contenute nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11, evitando la votazione di un emendamento soppressivo, verosimilmente in un momento in cui le presenze in Assemblea consigliavano che non si procedesse a quel voto.

Le ragioni, poi, esposte a favore di una particolare cautela nell'introdurre nell'ordinamento italiano questa nuova forma di responsabilità, pur se in via di principio condivisibili, erano a suo tempo state attentamente considerate dal legislatore delegante, dal momento che l'elencazione contenuta nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge delega rappresenta già una soluzione minimale, se confrontata con l'esperienza di molti paesi stranieri (si pensi in particolare ai paesi di *common law* e alla Francia) o con il complesso delle indicazioni contenute in atti già adottati in sede internazionale; ovvero, ancora, con la stessa proposta contenuta nel progetto di riforma del codice penale elaborato dalla cosiddetta «Commissione Grosso» (si veda in particolare l'articolo 123 del progetto).

Peraltro, l'impostazione prescelta dal Governo suscita forti dubbi e perplessità laddove esclude la responsabilità degli enti per ipotesi di reato che – come evidenziato nella stessa relazione governativa – costituiscono «la più grave forma di proiezione negativa derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa». Esemplificando, risulta, infatti, difficilmente comprensibile il motivo per cui, a fronte del chiaro dettato della norma di delega, si sia ritenuto opportuno prevedere l'irrogazione di determinate sanzioni a carico di un ente, qualora nel suo interesse o a suo vantaggio sia stata posta in essere un'ipotesi di corruzione o di truffa ai danni dello Stato, e di escludere, invece, l'applicabilità di tali sanzioni quando, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, siano stati compiuti reati, come l'adulterazione o la contraffazione di sostanze alimentari, il commercio delle medesime, la rimozione o l'omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, ovvero rilevanti violazioni in materia ambientale, nonostante la loro rilevante gravità, la loro tipica connessione con l'attività di impresa ed, infine, la particolare potenzialità di tali condotte a colpire direttamente interessi rilevanti, e diritti riconosciuti e tutelati, della generalità dei cittadini, con riflessi gravi ed immediati sulla loro sicurezza, sulla loro salute, sulla loro stessa integrità fisica.

Né può condividersi il ragionamento che vuole la limitazione della sfera di applicabilità della nuova disciplina finalizzata allo scopo di favorire « il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità», innanzi tutto perché si tratta di materia sulla quale l'attenzione e la sensibilità dei cittadini sono particolarmente acute ed allarmate, in relazione ad inquietanti vicende, direttamente connesse ad attività imprenditoriali per nulla ispirate alla cultura della legalità; per altro verso – poiché la scelta operata finisce per soddisfare *in toto* le richieste, pubblicamente e rumorosamente avanzate dalle categorie interessate, richieste che più probabilmente costituiscono segno ulteriore dell'insufficienza di tale cultura della legalità e della esistenza di forti resistenze a praticarla – riesce difficile comprendere come dalla rinuncia a legiferare, e nel caso in specie dalla esclusione della sanzione, possa derivare un radicamento di tale cultura, che al contrario troverebbe sicuro alimento in una disciplina normativa chiara e ferma.

Non vanno, infine, sottovalutati i possibili problemi di legittimità costituzionale che possono derivare dalla scelta fatta dal legislatore delegato. È vero che la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che dall'esercizio parziale di una delega può, in linea di principio, derivare solo una responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, «ma non anche l'illegittimità costituzionale delle norme nel frattempo emanate, sempre che, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i fini ed i principi della legge di delegazione» (si vedano Corte costituzionale, sentt. n. 41 del 1975 e n. 218 del 1987).

Da questo punto di vista, deve, perciò, evidenziarsi come la decisione di escludere la responsabilità degli enti per tutti i reati indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11 della legge delega pregiudichi il complessivo

equilibrio del sistema sanzionatorio delineato dal Parlamento, e ne contraddica radicalmente una finalità essenziale.

In conseguenza, la Commissione ritiene – in primo luogo – di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo soltanto a condizione che la delega di cui all'articolo 11 della legge n. 300 del 2000 sia esercitata anche in relazione ai reati previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 1, del medesimo articolo 11.

B) Avuto riguardo ai medesimi profili di possibile incostituzionalità da ultimo evidenziati, va richiamata l'attenzione sulla mancata attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere t), u), v) e z) del comma 1 dell'articolo 11 della legge delega. In proposito, deve rivelarsi come le previsioni ivi contenute facciano parte integrante del complessivo disegno di delega e vadano inequivocamente ricondotte ad una *ratio* unitaria. Più specificamente, il legislatore delegante ha ritenuto di prendere atto della circostanza che, sotto il profilo sostanziale, le persone fisiche indicate nella predetta lettera t) sono i destinatari diretti delle sanzioni che vengono irrogate all'ente e si collocano in una posizione diversa da quella di qualsiasi altro soggetto che sia in rapporto con l'ente medesimo. Tanto considerato, ritenendo che tale soluzione fosse giustificata dall'esigenza di tener conto delle profonde differenze che esistono fra la posizione del socio, dell'azionista e dell'associato che abbiano avuto, anche astrattamente, la possibilità di influire sulle vicende che portarono alla commissione del reato, e la posizione di coloro che invece tale possibilità non avevano, si era giudicato necessario apprestare una disciplina *ad hoc* per i soci, gli associati e gli azionisti estranei all'illecito dell'ente.

A maggior ragione vanno allora richiamate, a questo proposito, le già citate pronunce della Corte costituzionale in tema di parziale attuazione della legge di delega, essendo innegabile, nel caso di specie, che la scelta del legislatore delegato esclude il soddisfacimento di un'esigenza di tutela che innegabilmente costituiva una finalità essenziale, tra quelle perseguite dal legislatore delegante.

Le previsioni di cui alle citate lettere t), u), v) e z) dell'articolo 11 mirano, infatti, a svolgere, sul piano obiettivo, una funzione di tutela del risparmio che dovrebbe adeguatamente controbilanciare i timori manifestati circa la loro operatività e il loro impatto sul sistema delle imprese.

In conclusione, la Commissione ritiene di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, a condizione che il Governo eserciti la delega, in riferimento alle lettere t), u), v) e z) dell'articolo 11, tenendo comunque conto delle esigenze di opportunità e di complessivo equilibrio del sistema ad esse sottese.

C) Relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 2, 3 e 4, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Governo circa i rischi di un possibile eccesso di delega. Il carattere amministrativo della forma di responsabilità prevista dall'articolo 11 della legge n. 300 e la mancanza di una sicura base testuale (appare infatti assai opinabile la tesi affacciata nella relazione governativa secondo cui l'espressione

«quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni» – contenuta nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 – sarebbe da riferirsi anche ai soggetti in posizione apicale all'interno dell'ente, mentre appare più significativo il rilievo che laddove si è voluta prevedere – nella medesima lettera e) – una causa di esclusione della responsabilità dell'ente ciò è stato fatto dal legislatore delegante in maniera esplicita) non sembrano infatti lasciare spazio alla previsione di una specifica causa di esonero della responsabilità legata alla preventiva adozione di modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione dell'illecito, delineata per di più sul presupposto di una responsabilità colpevole che è appunto propria dell'ambito penalistico, ma non di quello sanzionatorio amministrativo (vedi in questo senso Corte costituzionale sentenza n. 29 del 1961 e ordinanze n. 420 e 502 del 1987 e n. 159 del 1994. Si veda anche Corte Costituzionale, sentenza n. 250 del 1991, per l'indirizzo particolarmente restrittivo seguito dalla Corte nel valutare la conformità ai principi e criteri direttivi della legge di delega nella materia sanzionatoria, anche se con specifico riguardo all'ambito penalistico). Né può sostenersi che il legislatore sia costituzionalmente obbligato a costruire in termini di responsabilità colpevole il sistema delineato nello schema in esame. Visto il tipo di sanzioni previste per le persone giuridiche e considerato che in nessun caso esse incidono sulla libertà personale di singoli individui, la rigida attribuzione, a questa forma di responsabilità, dei caratteri propri della responsabilità penale – come individuati dall'articolo 27 della Costituzione – rappresenta, in astratto, una possibilità (che la formulazione della norma di delega in concreto esclude), ma certamente non un obbligo per il legislatore (in questo senso si veda – anche se con riferimento alla sola confisca – la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1961).

D'altra parte, anche a voler accogliere l'impostazione – che, come accennato, non sembra comunque facilmente conciliabile con la lettera della norma di delega – di una responsabilità dell'ente che presenti i caratteri propri della responsabilità colpevole, è evidente che questa soluzione non implica l'esclusione della responsabilità dei vertici aziendali, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6 dello schema.

Al riguardo, si veda il progetto elaborato dalla «Commissione Grosso» (ed in particolare l'articolo 126) e la relazione di accompagnamento allo stesso, dove, pur partendo dall'esplicita scelta di costruire la responsabilità dell'ente in termini di responsabilità colpevole, si prevede che l'adozione di idonei modelli organizzativi non escluda comunque la responsabilità dell'ente medesimo se l'autore del reato abbia avuto poteri di direzione, e se ne da ragionevolmente conto con la considerazione che l'elevato livello di poteri e di responsabilità dell'autore del reato, per il ruolo dirigente ricoperto nell'organizzazione, consente di identificare nella sua colpa la colpevolezza dell'organizzazione stessa.

In ogni caso, anche in linea di mero subordine rispetto alle precedenti considerazioni, sembrerebbe comunque opportuno prevedere l'applicabilità

della confisca anche nell'ipotesi contemplata dall'articolo 7 dello schema, analogamente a quanto avviene in quella di cui all'articolo 6.

D) All'articolo 9, comma 2, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza riguardo alla necessità che la delega venga esercitata anche per i reati di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 11, si ritiene opportuno che venga prevista anche la sanzione interdittiva della chiusura dello stabilimento conformemente a quanto stabilito dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 300 del 2000.

E) Con riferimento all'articolo 13, comma 2, non è del tutto chiaro se il carattere temporaneo delle sanzioni interdittive implichi una mancata attuazione delle delega per quel che concerne la sanzione della revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni di cui al n. 2 della lettera c) dell'articolo 11 della legge n. 300, in quanto tale sanzione non sembra poter avere carattere temporaneo.

F) Con riferimento all'articolo 17 dello schema, ed in particolare alla lettera a), si prospetta l'opportunità di considerare anche l'ipotesi in cui l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo prevalente (e non solo all'unico scopo) di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

G) Ancora all'articolo 17, sarebbe probabilmente opportuno precisare che nelle ipotesi ivi previste non trova applicazione il disposto dell'articolo 16.

H) Sempre all'articolo 17 non è del tutto chiaro per quale ragione l'applicazione in via definitiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi possa avvenire solo nei casi in cui sia irrogata in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

I) Anche all'articolo 23, sarebbe opportuno specificare che, nel caso di sanzioni interdittive applicate ai sensi di tale norma, non trova applicazione il disposto dell'articolo 16.

L) All'articolo 24 è dubbia l'opportunità della mancanza del riferimento alle comunità europee, dal momento che queste sono incluse fra i soggetti passivi dei delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* del codice penale.

M) All'articolo 47, nel procedimento per l'applicazione delle misure cautelari, non è esplicitamente previsto che il pubblico ministero depositi gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, né che la parte nei cui confronti tale misura viene proposta possa prenderne visione. Sarebbe probabilmente opportuno introdurre un'esplicita previsione in questo senso. Ciò per evitare il rischio che il generale rinvio alle norme del codice di procedura penale possa esser ritenuto non utilmente utilizzabile a questo spe-

cifico riguardo, in considerazione del carattere innovativo della procedura prevista dal citato articolo 47.

N) All'articolo 78 (e conseguentemente all'articolo 31) sembrerebbe utile chiarire al di là di ogni dubbio (la lettera della previsione non esclude il sorgere di qualche equivoco) che la sanzione risultante dalla conversione si aggiunge alla sanzione pecuniaria originaria e stabilire, inoltre, che la disposizione in questione non si applica nei casi di cui all'articolo 17 e cioè quando le sanzioni interdittive sono applicate in via definitiva.

Il senatore RUSSO condivide integralmente la proposta di parere illustrata dal relatore Pettinato. Ritiene però più opportuno che le condizioni formulate alle lettere A) e B) della proposta di parere siano trasformate in una forte sollecitazione al Governo, ferma restando l'opportunità che il Governo dia attuazione alla delega contenuta nell'articolo 11 della legge n. 300 del 2000 nella maniera più completa.

Il relatore PETTINATO accoglie i rilievi testè svolti dal senatore Russo e si riserva di riformulare conseguentemente la proposta di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Pettinato di redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini risultanti nella proposta di parere illustrata e dallo svolgimento del dibattito.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti le competenze territoriali dei tribunali di Ascoli Piceno e di Taranto (n. 928)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CALVI che illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo proponendo che la Commissione formuli su di esso un parere favorevole.

Concorda il sottosegretario di Stato MAGGI.

Non essendovi richieste di intervento, dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Calvi di redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette (n. 888)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore RUSSO, in luogo del relatore designato senatore FOLLIERI, che illustra i contenuti del provvedimento in titolo e propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, dopo che il presidente PINTO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore facente funzioni di redigere una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

La seduta termina alle ore 11,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 24 APRILE 2001

530^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 10,10.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale indispensabile per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, sospende la seduta fino al termine della seduta dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999, n. 275, in materia di composizione degli organi collegiali e di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» (n. 929)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente OSSICINI, richiamando l'attenzione sui due distinti profili che caratterizzano lo schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare: da un lato esso modifica infatti il regolamento sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla composizione del consiglio d'istituto; dall'altro, esso reca modifiche ed integrazioni al regolamento sull'autonomia scolastica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Presidente-relatore ricorda che il regolamento sul dimensionamento delle scuole ha previsto la possibilità di istituire, in zone particolarmente disagiate, istituti comprensivi di scuole

di ogni ordine e grado, senza tuttavia affrontare il tema della composizione dei relativi consigli d'istituto. Al riguardo, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione stabilisce che i consigli dei circoli didattici e degli istituti di istruzione secondaria di primo grado siano composti da rappresentanti dei docenti, del personale ATA e dei genitori degli alunni; per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, esso prevede analoga composizione, salvo che i rappresentanti dei genitori sono ridotti della metà onde consentire la partecipazione dei rappresentanti degli studenti.

Non essendo condivisibile un'applicazione analogica di tale ultima disposizione agli istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado, acquisito anche il parere del Consiglio di Stato, il Governo ha predisposto lo schema di regolamento in titolo, che tiene conto altresì della recente riforma dei cicli scolastici: esso prevede infatti una distinzione dell'organo collegiale in questione negli istituti comprensivi in due sezioni, l'una riferita alla scuola dell'infanzia e del ciclo di base e l'altra riferita al ciclo secondario. Tale distinzione è peraltro unicamente finalizzata a definire la ripartizione fra le componenti, in quanto il consiglio d'istituto può funzionare soltanto in forma unitaria.

In particolare, i seggi riservati ai rappresentanti dei docenti sono suddivisi a metà fra docenti della scuola dell'infanzia e del ciclo di base e docenti del ciclo secondario; i seggi riservati ai rappresentanti dei genitori sono anch'essi suddivisi a metà fra genitori di alunni dei cicli dell'infanzia e di base e genitori di alunni del ciclo secondario, ma tale ultima quota è ulteriormente suddivisa fra gli stessi genitori di alunni del ciclo secondario e gli studenti.

Per quanto riguarda le modifiche e le integrazioni apportate al regolamento sull'autonomia scolastica, si tratta anzitutto di rendere applicabili già da quest'anno le istruzioni contabili previste dal comma 14 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997. *L'iter* procedurale di emanazione di tali istruzioni non ha infatti potuto essere completato entro l'anno 2000, con la conseguenza che – allo stato – esse potrebbero divenire applicabili (peraltro in via sperimentale) solo nel 2002. Ciò comporterebbe tuttavia notevoli difficoltà di funzionamento alle scuole, il cui regime di autonomia, avviato dal 1° settembre 2000, presuppone la vigenza delle nuove istruzioni contabili.

Inoltre lo schema di regolamento integra il regolamento sull'autonomia autorizzando l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche in virtù del nuovo regime di autonomia che le caratterizza.

Il Presidente-relatore raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sullo schema in titolo.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE, il quale coglie l'occasione per rinnovare le sue critiche ad una determinazione dei parametri di dimensionamento a suo giudizio eccessivamente rigida ed incurante delle variegate realtà locali. Egli ritiene altresì che sarebbe stata opportuna

una maggiore flessibilità anche con riferimento alla determinazione delle rappresentanze nell'ambito degli organi collegiali. Paventa infatti il rischio che gli aspetti gestionali delle istituzioni scolastiche siano sottratti alle determinazioni della componente docente, a vantaggio di quella (pur indispensabile) dei genitori e degli alunni, cui dovrebbe invece essere riservato maggiore peso ai fini della determinazione della rete di servizio formativo. Preannuncia conclusivamente la propria astensione.

Anche il senatore ASCIUTTI, a nome del Gruppo Forza Italia, annuncia la propria astensione.

Concluso il dibattito, rinunciando il relatore e il rappresentante del Governo alle proprie repliche, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del Presidente-relatore che, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, risulta accolta.

Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2001 concernente somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 933)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice BRUNO GANERI, la quale ricorda che la proposta di riparto del capitolo 1800 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2001 è esaminata annualmente dalla Commissione e riguarda l'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni e fondazioni. Quest'anno, i contributi destinati alla fondazione «Museo nazionale della scienza e della tecnica» di Milano, all'Unione nazionale lotta all'analfabetismo (UNLA), all'Opera nazionale Montessori, all'Istituto nazionale di valutazione (*ex* CEDE), all'Istituto nazionale di documentazione (*ex* BDP), nonché agli enti operanti nell'ambito dell'istruzione artistica sono stati confermati nell'ammontare a quelli erogati l'anno passato.

Il riparto riguarda poi gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), relativamente ai quali è stato predisposto un riparto sulla base di criteri (analiticamente esposti in un documento allegato allo schema di ripartizione), che sostanzialmente ricalcano quelli già adottati nel 1998. Nulla può dirsi al riguardo per gli anni 1999 e 2000, atteso che per tali esercizi finanziari il Governo non corredò lo schema di riparto con l'indicazione dei criteri adottati. Peraltro, nel 1999 la Commissione non espresse parere per decorrenza dei termini e nel 2000 espresse parere favorevole pur segnalando l'opportunità di un'ulteriore riflessione sull'attività svolta dagli IRRSAE e conseguentemente sulla congruità delle somme ad essi assegnate. Confrontando pertanto i criteri adottati nel 1998, ella segnala che è stata aumentata dal 14 al 16,75 per cento del finanziamento complessivo la quota attribuita sulla base di spese fisse o ricorrenti sostenute dagli istituti, indipendentemente

dall'attività istituzionale. È stata invece ridotta dal 61 al 53 per cento del finanziamento complessivo la quota attribuita sulla base del rapporto fra spese istituzionali e spese sostenute per il funzionamento degli organi, della specializzazione acquisita a livello nazionale e dello svolgimento di attività istituzionali. È stato inoltre confermato il criterio relativo al bacino di utenza riferito alla consistenza del personale docente e direttivo in servizio nel territorio di ciascuna regione, secondo quanto suggerito dalla Commissione istruzione del Senato in occasione dell'esame del piano di riparto riferito al 1997. Per contemperare gli effetti dovuti alla ripartizione dei fondi rispetto al contributo assegnato l'anno scorso, è stata infine confermata l'applicazione di un limite massimo di oscillazione nella misura del 10 per cento. La relatrice rileva altresì positivamente che quest'anno lo schema di riparto è per la prima volta corredato da un'analitica documentazione relativa al preconsuntivo 2000 dei singoli istituti.

Per quanto riguarda l'istruzione elementare (prevalentemente riferita agli istituti «F. Smaldone»), lo schema sottoposto all'esame parlamentare rimodula poi i singoli contributi fermo restando l'ammontare complessivo già erogato l'anno scorso.

Quanto infine ai contributi alle associazioni professionali per discipline, anche quest'anno essi saranno assegnati con successivi provvedimenti sulla base di progetti presentati dalle singole associazioni. Al riguardo, la relatrice ricorda che l'anno scorso il relatore Pappalardo espresse dei dubbi su tale procedura, ritenendo tuttavia che la scarsa rilevanza della cifra impegnata non pregiudicasse la valutazione favorevole del provvedimento.

Raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI il quale si sofferma in particolare sul contributo assegnato all'UNLA, pari ad appena lire 400.000.000, nonostante la richiesta, pari a lire 1.040.000.000, avanzata dall'istituto stesso. Al riguardo, sollecita una riflessione affinché sia verificata la reale efficacia dell'istituto cui occorrerebbe, in caso di esito positivo della verifica, assicurare un contributo più dignitoso. Preannuncia infine l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Anche il senatore BRIGNONE preannuncia la propria astensione. Nel rinnovare il proprio rammarico per il tardivo interesse dimostrato dal Senato nei confronti dell'attività svolta dagli IRRSAE, egli saluta peraltro con soddisfazione la novità rappresentata dalla trasmissione di una significativa documentazione sull'attività dagli stessi svolta, che giustifica le rimodulazioni effettuate nell'erogazione dei contributi.

Quanto poi al finanziamento degli altri istituti di ricerca, egli lamenta la mancanza di un criterio oggettivo, pur condividendo senz'altro il sostegno assicurato ad istituzioni meritorie quali l'Istituto nazionale di valutazione e l'Opera nazionale Montessori. Auspica pertanto un riordino di tali istituzioni che consenta la valorizzazione di progetti effettivamente indirizzati ad un miglioramento della scuola italiana.

Anche il senatore BISCARDI si sofferma sull'attività svolta dagli IRRSAE, a lungo caratterizzata da una eccessiva autonomia e spesso inadeguata rispetto alle esigenze delle istituzioni scolastiche. Sollecita pertanto il Ministero a dare tempestivamente applicazione alla riforma recentemente varata, che ha trasformato i suddetti istituti in istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), onde evitare che si creino vuoti normativi all'inizio del prossimo anno scolastico ed i nuovi istituti non siano opportunamente raccordati con le nuove direzioni regionali dell'Amministrazione scolastica.

Il senatore LORENZI chiede di poter votare sull'atto in titolo per parti separate.

Il presidente OSSICINI ricorda che oggetto della votazione della Commissione è la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice sul complesso dell'atto, la quale non si presta pertanto ad una votazione per parti separate.

Il senatore LORENZI preannuncia quindi la propria astensione, atteso che egli si trova senz'altro concorde con il finanziamento assicurato alla fondazione «Museo nazionale della scienza e della tecnica» di Milano, all'UNLA (sottolineando fra l'altro l'esigenza di combattere anche l'analfabetismo elettronico) e all'Opera nazionale Montessori, ma nutre vive perplessità sul funzionamento degli IRRSAE.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario Silvia BARBIERI, che ringrazia anzitutto la Commissione per l'attenzione assicurata fino allo scadere della legislatura agli atti del Governo. Conferma poi al senatore Biscardi la massima attenzione alla riforma degli IRRSAE, per completare la quale occorrono ancora alcuni passaggi procedurali, che il Governo non manca di seguire con sollecitudine.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELLA XIII LEGISLATURA

Il presidente OSSICINI rivolge un caloroso ringraziamento a tutti i membri della Commissione e ai rappresentanti del Governo per il proficuo lavoro svolto nel corso della legislatura che volge al termine.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ringrazia a sua volta il Presidente per l'equilibrio con cui ha costantemente condotto i lavori della Commissione, brillantemente affiancato dai Vicepresidenti. Manifesta al-

tresì apprezzamento per la competenza tecnica e professionale assicurata dagli uffici di segreteria della Commissione.

Alle parole del senatore Lombardi Satriani si associa la Commissione unanime.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le sedute già convocate per oggi pomeriggio alle ore 16 e per giovedì 26 aprile alle ore 17 non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 24 APRILE 2001

526^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 12,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni (n. 932)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il PRESIDENTE sottolineando che il provvedimento in discorso riguarda un regolamento di semplificazione proposto in base alla legge n. 59 del 1997 e si riferisce ai ricorsi avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La semplificazione consiste nel riservare al Consiglio di amministrazione dell'INAIL soltanto le impugnazioni di maggior rilievo e di carattere generale in tema di applicazione delle tariffe, e non anche tutte le altre, come accade oggi, che vengono decentrate alle sedi territoriali.

Con riferimento all'articolo 5 del regolamento, relativo ai termini per la decisione dei ricorsi, rileva che non appare congrua, decorso il termine, rispettivamente di centottanta e centoventi giorni, la previsione del silenzio rifiuto.

Ritiene pertanto utile rilevare nel parere che, in tema di provvedimenti amministrativi, quali quelli all'esame, risulta essere più adeguato l'adozione del principio del silenzio accoglimento.

Il senatore PINTO chiede un chiarimento sull'eventuale carattere retroattivo delle norme in discussione.

Il PRESIDENTE risponde che dall'esame del testo non risulta alcun riferimento ad ipotesi di retroattività.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere favorevole con osservazione.

Poiché non vi sono interventi, la Commissione, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del prescritto numero di senatori, approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione da questi formulata.

La seduta termina alle ore 12,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 24 APRILE 2001

327^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 13,05.

Il presidente COVIELLO, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,10.

